

Penale Sent. Sez. 2 Num. 30365 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: RAGO GEPPINO

Data Udienza: 07/06/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

, nato il , contro la sentenza del 26/01/2017 della
Corte di Appello di Salerno;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. G. Rago;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro
Angelillis, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità;

FATTO e DIRITTO

1. La Corte di Appello di Salerno con la sentenza di epigrafe confermava la
condanna di per il delitto di tentata estorsione «perché con
minaccia di un male ingiusto compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, a
costringere a dargli denaro non dovuto per un ingiusto profitto.
In particolare, dopo aver chiesto a di dargli dei soldi non dovuti
per il parcheggio davanti all'Ospedale di , dicendogli
con tono minaccioso e prepotente "devi darmi 2 euro per il parcheggio" ed
avendo detto che non glieli avrebbe dati in quanto era un
parcheggiatore abusivo, lo minacciava dicendogli "se non mi dai i soldi che ti ho
chiesto ti rompo la macchina».

2. Contro la suddetta sentenza, l'imputato, a mezzo del proprio difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo:

2.1. l'errata qualificazione giuridica in quanto il fatto addebitato al ricorrente avrebbe dovuto essere sussunto nel paradigma della tentata violenza privata;

2.2. l'insussistenza del reato in quanto la minaccia non era idonea ad intimorire l'automobilista a consegnare la somma di denaro richiesta.

3. Il ricorso è inammissibile essendo manifestamente infondate entrambe le censure in quanto:

Ad 1.1.: non è configurabile il reato di violenza privata per la semplice ragione che il suddetto reato ha natura sussidiaria rispetto all'estorsione dalla quale si differenzia per l'assenza dell'ingiusto profitto che, invece, nel caso di specie, è configurabile (richiesta di una somma di denaro non dovuta);

Ad 1.2.: la minaccia è da ritenersi sussistente perché tale – considerata con giudizio *ex ante* – deve oggettivamente ritenersi la frase: "se non mi dai i soldi che ti ho chiesto ti rompo la macchina" essendo, poi, del tutto irrilevante che la persona offesa non si sia sentita intimidita ma, anzi, dopo avere rifiutato di pagare si recò a denunciare il fatto (*ex plurimis* Cass. 644/2014).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.

P.Q.M.

DICHIARA

inammissibile il ricorso e

CONDANNA

il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila a favore della Cassa delle Ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso il 07/06/2018

Il Consigliere estensore

Geppino Rago

Il Presidente

Piercamillo Davigo